COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

CXLVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VALSECCHI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 2152

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 2152

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 2152

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Nomina di un Consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima. (4025) . . . 2152

PRESIDENTE 2152

Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia. (4024) 2152

PRESIDENTE 2153

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Lorenzo Spallino. (*Approvato dal Senato*) (4060) 2154

PRESIDENTE 2154

Unificazione dei tagli di carta bollata. (4073) 2155

PRESIDENTE 2155, 2156, 2157

BIMA, *Relatore* 2155

RAFFAELLI 2156, 2157

ANGELINO PAOLO 2156

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2157

Estinzione anticipata dei mutui assunti dai comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con Enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (4023) 2157

PRESIDENTE 2157, 2158, 2159

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore* . . . 2157

ANGELINO PAOLO 2158

PATRINI 2158

RAFFAELLI 2158

Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli uffici finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (4022) 2159 2160

PRESIDENTE 2159

CASTELLUCCI, *Relatore* 2160

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi. (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*). (3957) . 2161

PRESIDENTE 2161

ZUGNO, *Relatore* 2161

CALASSO 2161

RAFFAELLI 2161

Disegno di legge (*Seguito della discussione ed approvazione*):

Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto. (3848) 2161

PRESIDENTE . 2161, 2162, 2163, 2164, 2166 2169, 2170, 2171, 2172, 2173

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 2162, 2163 2164, 2165, 2166, 2167 2170, 2171, 2172, 2173

PAG.

ZUGNO, *Relatore* . . 2162, 2163, 2164, 2165, 2169, 2173
ANGELINO PAOLO . . 2162, 2164, 2166, 2169
BIGI 2162, 2164, 2169, 2170
RESTIVO 2163, 2164
CASTELLUCCI 2164, 2165, 2166, 2169, 2170, 2171, 2173
ALBERTINI 2173

Votazione segreta:

PRESIDENTE 2174

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bersani, Terragni e Turnaturi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno, i deputati Curti Aurelio e Radi, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Villa Ruggero e Negroni.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La nostra Commissione dovrebbe proseguire nell'esame del disegno di legge « Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (n. 3848), ma, essendo ancora assente l'onorevole Ministro delle finanze – che si era riservato di formulare il testo dell'articolo 1 in base alle osservazioni prospettate riguardo a detto articolo, da varie parti, nella precedente seduta – proporrei che, in attesa dell'arrivo del Ministro Trabucchi ed essendo presente l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Bovetti, la Commissione potesse procedere all'esame dei provvedimenti di competenza del Ministero del tesoro.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Nomina di un Consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima (4025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina di un Consigliere superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima ».

Del provvedimento sono io stesso Relatore.

Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento estremamente semplice la cui motivazione è chiaramente spiegata nella relazione che lo accompagna.

In considerazione dello sviluppo verificatosi nel corso degli ultimi anni nell'economia della Sardegna, la succursale dell'Istituto in Cagliari è stata, dal Consiglio superiore della Banca d'Italia con l'approvazione del Ministro del tesoro, elevata al rango di sede. L'Assemblea dei partecipanti, in data 22 settembre 1960, ha provveduto a deliberare le conseguenti modificazioni statutarie.

Per permettere, quindi, la partecipazione al Consiglio superiore della Banca, del membro da eleggersi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la nuova sede è però necessario elevare a 13 il numero dei consiglieri componenti il detto Consiglio.

Il disegno di legge in esame, oltre a provvedere a quanto sopra, stabilisce la ripartizione nel triennio delle loro rinnovazioni in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia è elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca di Cagliari.

Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno ».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia (4024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia » (4024). Su questo provvedimento riferirò io stesso brevemente.

Questo disegno di legge fa riferimento al decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che prevede, fra le varie forme di pagamento da parte dello Stato, anche quella del pagamento a mezzo di un assegno di Stato. L'attuazione delle norme relative, tuttavia, venne sempre rimandata con provvedimenti successivi, e non ha mai avuto pratica applicazione, se non per un brevissimo periodo di tempo meramente sperimentale, con esito insodisfacente, presso l'allora direzione generale delle privative.

Le cause che portarono a tale risultato possono ricondursi, essenzialmente, sia alla limitata diffusione del sistema bancario del paese nel momento in cui fu fatto l'esperimento, sia alla pesantezza dell'*iter* procedurale previsto per l'emissione e la consegna degli assegni agli interessati, sicché fu ritenuto preferibile, con il regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1759, ricorrere a dei sistemi agevolati di pagamento dello Stato (accreditamento in conti correnti presso la Banca d'Italia e gli Ufficiali postali e commutazione dei titoli di spesa in vaglia cambiari della Banca d'Italia) che venivano posti in atto su richiesta scritta dei creditori.

Tali sistemi agevolativi sono stati, anche recentemente, aggiornati e perfezionati con la emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, che dà anche la possibilità di estinguere i titoli di spesa dello Stato con accreditamento per conto del creditore, per il tramite della stanza di compensazione coesistente alla sezione di tesoreria, a favore di un determinato istituto di credito.

Anche i sistemi agevolativi di riscossione dei titoli di spesa dello Stato recati da questo ultimo provvedimento sono tuttavia posti in atto a seguito di richiesta del creditore, il quale, per altro, poiché spesso non li conosce, non li utilizza nella misura che sarebbe auspicabile, sia nel proprio interesse, sia per la semplificazione necessaria del sistema di pagamento delle spese dello Stato.

Sicché, indipendentemente dall'opera di diffusione delle forme agevolative di riscossione anzidette tra i creditori dello Stato e non rinunziando all'introduzione delle disposizioni più opportune che agevolino la riscossione da parte dei creditori dello Stato e contemporaneamente snelliscano la gestione delle spese statali, con il presente disegno di legge si prevede che allorquando i creditori dello Stato non facciano espressa richiesta di pagamento per contanti, ovvero in una delle forme agevolative previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, accreditamento, cioè, presso conti correnti della Banca d'Italia e uffici postali, l'Amministrazione possa disporre la commutazione d'ufficio di ordinativi diretti, ordinativi su ordini di accreditamento e di ordinativi di contabilità speciale in vaglia cambiari della Banca d'Italia, estinguendosi così il debito dello Stato, a cui si sostituisce il debito portato dal titolo di credito del detto Istituto.

I vaglia cambiari saranno spediti dalle Tesorerie dello Stato ai creditori senza nessun onere per essi. Tra l'altro, si agevola il creditore, che riceve il vaglia direttamente a casa.

Con decreti, quindi, del Ministro del tesoro, applicativi della presente legge, saranno stabiliti poi le modalità ed i limiti entro i quali gli uffici ordinatori della spesa si avvarranno della facoltà recata dal provvedimento e ciò specialmente in relazione al fatto che non per tutti i pagamenti, come per esempio pagamenti a persone giuridiche, eredi, ecc. è possibile o conveniente disporre la comunicazione prevista.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto il pagamento in contanti od in una delle forme agevolative previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, di quanto ad essi dovuto, gli Uffici ordinatori della spesa hanno facoltà – nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro – di disporre la commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia degli ordinativi diretti, degli ordinativi su ordini di accreditamento e degli ordinativi di contabilità speciale.

L'emissione del vaglia cambiario di cui al comma precedente estingue il debito dello Stato.

I vaglia cambiari predetti sono spediti dalle Tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori.

Per il pagamento delle relative spese postali, le quali fanno carico alle Amministrazioni statali interessate, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355 ».

Mi viene fatto presente, da parte del Sottosegretario Giraudo, che occorrerebbe aggiungere un comma che dica così:

« Ove la commutazione suddetta riguardi titoli di spesa anche collettiva per il pagamento di stipendi e di altri assegni a carattere continuativo, i relativi vaglia cambiari da intestarsi ai singoli creditori possono essere consegnati dalle Sezioni di Tesoreria alle persone dello stesso ufficio dei beneficiari delegati a riscuotere, ai sensi della legge 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni ».

L'inserimento del comma di cui sopra viene chiesto in riferimento ai pagamenti collettivi che si fanno verso i dipendenti degli uffici pubblici i quali, di norma, delegano uno dei dipendenti a recarsi all'ufficio di tesoreria per la riscossione. In genere sono le scuole che usano questo sistema. Si dispone perciò che anche per questi pagamenti che vengono fatti ad una persona per un gruppo di dipendenti dello Stato si può procedere attraverso la emissione del vaglia cambiario.

Quindi, anche sotto questo aspetto, è una formula accelerativa che credo possa essere tranquillamente accettata. Mi si fa altresì presente che se venisse approvato il comma aggiuntivo, l'articolo unico, dovrebbe essere così formulato:

« Qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto il pagamento in contante od in una delle forme agevolative previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1962, n. 71, di quanto ad essi dovuto, gli Uffici ordinatori della spesa hanno facoltà – nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro – di disporre la commutazione in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia degli ordinativi diretti, degli ordinativi su ordini di accreditamento e degli ordinativi di contabilità speciale.

I vaglia cambiari predetti sono spediti dalle Tesorerie dello Stato all'indirizzo dei creditori.

Per il pagamento delle relative spese postali, le quali fanno carico alle Amministrazioni statali interessate, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Ove la commutazione suddetta riguardi titoli di spesa, anche collettivi, per pagamento di stipendi e di altri assegni fissi a carattere continuativo, i relativi vaglia cambiari, da intestarsi ai singoli creditori, possono essere consegnati dalle Sezioni di Tesoreria all'impiegato dello stesso ufficio dei beneficiari, delegato a riscuotere ai sensi dell'articolo 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

L'emissione dei vaglia cambiari di cui al primo ed al quarto comma, estingue il debito dello Stato ».

Pongo quindi in votazione l'articolo unico nel testo ministeriale.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge, coordinamento in base al quale l'attuale terzo comma diventa secondo comma, l'attuale ultimo comma diventa terzo, il comma aggiuntivo diventa quarto comma ed il secondo comma diventa ultimo comma con l'avvertenza che questo ultimo comma viene emendato in base all'emendamento approvato.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Lorenzo Spallino (Approvato dal Senato) (4060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del senatore Lorenzo Spallino ».

Il disegno di legge è stato già approvato dal Senato nella seduta del 28 luglio 1962.

Del provvedimento sono io stesso Relatore.

Onorevoli colleghi, non è il caso, ritengo, di illustrare un provvedimento di legge che fa assumere a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Spallino. Tutti gli onorevoli colleghi ricordano la sua tragica morte e ricordano la figura dello scomparso Ministro delle poste.

Nell'atto stesso in cui ci proponiamo di approvare il provvedimento in esame colgo l'occasione per rivolgere un commosso pensiero alla memoria del senatore Spallino e per inviare rinnovate condoglianze alla sua famiglia. (*Segni di generale consentimento*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali del senatore Lorenzo Spallino.

(*È approvato*).

ART. 2.

Alla spesa occorrente sarà provveduto mediante riduzione del fondo di riserva per spese impreviste, iscritto al capitolo n. 392 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Unificazione dei tagli di carta bollata (4073).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Unificazione dei tagli di carta bollata ».

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento in esame sottopone alla nostra Commissione la possibilità e la opportunità di modificare i tagli di carta bollata.

Come gli onorevoli colleghi sanno, è previsto per tutti gli atti, per i quali è richiesto l'impiego esclusivo della carta bollata oppure quello alternativo della carta bollata e delle marche da bollo, la classificazione in tre grandi gruppi: atti civili, amministrativi e giudiziari e la misura della imposta si diversifica rispettivamente da lire 100 a lire 200, 300 e 400.

Il disegno di legge sottoposto alla nostra approvazione propone che siano unificati tutti i tagli di carta bollata in una unica misura fissa di lire 200.

Così come viene presentato dalla stampa tecnica, il provvedimento riguarderebbe un nuovo aspetto della riforma fiscale, basata soprattutto sulla unificazione dei criteri di riscossione e quindi il provvedimento stesso potrebbe essere visto dal punto di vista puramente tecnico anche se, giustamente, l'onorevole Ministro delle finanze, nel procedere a questa unificazione, ha prospettato la necessità che attraverso questo processo, indubbiamente di semplificazione, le finanze dello Stato non abbiano a subire una perdita.

L'unico rilievo che si può fare a questo riguardo, cioè nei riflessi della entrata, è che la unificazione viene effettuata aumentando a lire 200 il taglio da lire 100 e si potrebbe quindi dire che, attraverso questa unificazione, vengono, praticamente, ad essere colpiti i contribuenti minori, cioè gli atti più diffusi e che riguardano gli atti di protesto cambiario, le copie ed estratti dei libri dello Stato civile ecc. Ma ciò si è reso necessario in quanto, livellando a lire 100 invece che a lire 200 l'erario, subirebbe indubbiamente una perdita.

Di fatto ho potuto appurare che gli atti civili da lire 100, esemplari 38 milioni, dànno allo Stato un gettito di lire 3 miliardi e 800 milioni; quelli da lire 200 con 200 milioni di esemplari, dànno un gettito di lire 4 miliardi; quelli da lire 300 con 25 milioni di esemplari, dànno un gettito di lire 7 miliardi e 500 milioni; quelli da lire 400 con 166.000 esemplari, dànno un gettito di lire 66 milioni. Totale del gettito per quanto riguarda gli atti civili, circa lire 15.909.650.000. Per gli atti giudiziari si hanno i seguenti dati: carta bollata da lire 100, esemplari 4 milioni, gettito lire 436.000.000; da lire 200, esemplari 6 milioni, gettito lire 1.300.000.000; da lire 300, esemplari 6 milioni, gettito lire 1 miliardo 921 milioni; da lire 400, esemplari 361.000, gettito lire 146 milioni. Totale del gettito per quanto riguarda gli atti giudiziari, lire 3.725.000.000. Casellario giudiziario esemplari 1 milione, gettito lire 314 milioni; Cassa depositi e prestiti gettito lire 9.750.000.

Il gettito totale della carta bollata è quindi di lire 19.960.073.000, e questo è tutto.

Con il taglio unico ci sarebbe un maggiore introito da 1 a 2 miliardi. C'è, sì, un aumento per gli atti per i quali prima veniva usato l'esemplare da 100 lire, ma vengono agevolati quei casi per cui veniva usato l'esemplare da 300 e da 400 lire.

Comunque, questa è una necessità. Non posso certo pretendere o chiedere al Ministro che il livellamento venga portato per tutti a 100 lire, perché certamente ci sarebbe un problema di copertura, in quanto si potrebbe constatare certissimamente un minore introito.

Tenendo poi presente che quanto sopra, naturalmente dal punto di vista tecnico, viene ad essere un'agevolazione per i cittadini che devono usufruire di tale servizio pubblico, in quanto gli stessi non sapevano, molto spesso, quale taglio di carta bollata dovessero usare per le varie pratiche da espletare, e dato che in fondo questa differenziazione non aveva un valore logico, ma aveva un valore storico, nel senso che la legislazione attuale che differenziava questi tagli di carta aveva un suo significato, in quanto rapportata proprio alla prima legge del 1860, mi pare che questa unificazione semplifichi certamente le cose, anche per quanto riguarda l'adempimento di alcune formalità.

Premesso quanto sopra, mentre faccio lode al Ministro per avere inaugurato la nuova fase della riforma attraverso la semplificazione e questa unificazione, credo di dover proporre agli onorevoli colleghi l'accettazione del disegno di legge in questione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Desidererei sapere se, secondo il Relatore, il maggiore introito derivante dal presente disegno di legge è destinato alla copertura di qualche spesa dello Stato, cioè se questo disegno di legge è nato per necessità di copertura o meno.

ANGELINO PAOLO. Io mi preoccupo anche del maggiore aggravio che potrebbe derivare ai comuni dall'adozione di un simile disegno di legge. Infatti, i verbali dei consigli comunali debbono essere trascritti su carta bollata. Quindi, se il valore minimo di tali fogli verrà aumentato, ne conseguirà un notevole aggravio per le spese dei comuni. Desidereremmo che, almeno, il maggiore introito venisse destinato a qualche cosa che ci sta a cuore in modo particolare. Secondo i calcoli esposti, si avrà un maggiore introito di 3 o 4 miliardi.

PRESIDENTE. Sarà di 1 o 2 miliardi, onorevole Angelino.

ANGELINO PAOLO. Noi sappiamo che i fondi che dovrebbero essere stanziati per l'edilizia scolastica sono già tutti impegnati. Basta, infatti, andare al Centro per l'edilizia scolastica per sapere che i fondi previsti per i tre anni avvenire, praticamente, sono impegnati per i tre anni passati a causa degli impegni presi dai Ministri precedenti, per cui l'edilizia scolastica è praticamente ferma.

Premesso ciò, se la Commissione rivolgesse una calda raccomandazione affinché il maggiore introito derivante dall'applicazione del disegno di legge che stiamo esaminando fosse destinato alla sostituzione di questi fondi che mancano, per dare inizio a questi lavori, noi non avremmo più niente da eccepire sul disegno di legge, perché lo scopo giustificherebbe effettivamente questo aggravio anche per i comuni e per gli utenti della carta da bollo.

PRESIDENTE. Credo che non sfugga la ragione principale di questo disegno di legge che è stato ispirato dal Ministro Medici, cioè, per la carica che egli attualmente ricopre, dal Ministro della riforma burocratica. Io credo che questo ponga finalmente termine a quella sequenza di domande che l'interessato non sa a chi rivolgere, con la conseguenza che, se per caso sbaglia di cento lire in meno il taglio della carta da bollo, si vede invalidata tutta la pratica che lo interessa. Parlo di atti amministrativi: ricorsi verso il comune, verso lo Stato, domande di partecipazione ai concorsi, per i quali sono previsti tagli diversi a seconda dei tipi di domanda.

Ora, se con questo disegno di legge mettiamo fine a questo intralcio per la gente che non è al corrente dei tagli necessari alle varie pratiche, noi facciamo un'opera meritoria. Il fatto conseguenziale, poi, che entri un miliardo in più, è un'ottima cosa.

RAFFAELLI. Volevo osservare che si presenta questo disegno di legge come una semplificazione che dovrebbe avvantaggiare i cittadini che sono obbligati ad usare documenti e carte bollate. Invece, la ragione prima del disegno di legge è la ricerca di un nuovo introito, perché questo disegno di legge significa il raddoppio puro e semplice del taglio di carta bollata da cento lire, che è il più usato, evidentemente, per pratiche modeste, per procedure sulle quali era da attendersi che il Governo avesse deciso, applicando del resto il principio che discende dalla Costituzione, di abolire questo bollo su atti minimi, su atti che attengono all'erogazione di servizi della pubblica Amministrazione, che noi dobbiamo riformare, sì, ma nel senso di renderla un ser-

vizio non costoso per il cittadino. In altri settori, come per l'eliminazione delle tasse scolastiche, si va verso questo concetto.

In questo caso, invece, si prende una delle tante voci da cui è afflitto il contribuente italiano che abbia diritto o abbia necessità di ottenere un servizio dalla pubblica Amministrazione, e si raddoppia il bollo da cento lire. Questo disegno di legge viene dopo una serie di disegni di legge...

TRABUCCHI, *Ministro per le finanze*. Non viene dopo, viene prima degli altri.

RAFFAELLI. Viene dopo una serie di proposte e di disegni che, con il titolo pittoresco di « ritocchi » a vari cespiti o a vari tributi, hanno comportato notevoli aumenti di entrate, e conseguentemente l'inasprimento di servizi su atti della vita del cittadino, viene dopo gli aumenti delle tasse di bollo sui documenti di trasporto, della tassa di concessione governativa sulle licenze di caccia, dopo gli aumenti applicati dovunque è stato possibile non senza la protesta generale ed ampia della pubblica opinione.

E tutto questo in una ricerca di briciole di entrata per fronteggiare aumenti di spesa. Parlo di briciole di entrata perché, tutto sommato, sono due o tre miliardi che si vanno a reperire, casa per casa, carta bollata per carta bollata.

È un criterio senz'altro da respingersi mentre il discorso che più volte abbiamo fatto dovrebbe aver convinto gli onorevoli colleghi della possibilità, anche senza alcun disegno di legge, di una entrata notevolmente maggiore, derivante da una attività tributaria diversa che sia indirizzata a colpire i redditi derivanti dai profitti.

Per le ragioni esposte, non riteniamo di poter dare la nostra approvazione ad un disegno di legge come questo. Voteremo quindi contro non tanto per la modesta portata del provvedimento quanto per una ragione più vasta, di principio, perché non possiamo prestarci al reperimento di entrate, tartassando il cittadino con la carta bollata, quando il cittadino chiede di esercitare un suo diritto, verso la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200, 300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata, o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 200 per ogni foglio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui sia prevista dalla citata tariffa la riduzione a metà della imposta ordinaria.

(*È approvato*).

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1963.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà, al termine della seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Estinzione anticipata dei mutui assunti dai comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estinzione anticipata dei mutui assunti dai comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 24 luglio 1962.

L'onorevole Togni Giulio Bruno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOGNI GIULIO BRUNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, in attuazione della legge del 16 settembre 1960, n. 1014, per la integrazione dei disavanzi economici dei bilanci di previsione dei comuni non capoluogo di provincia, il Tesoro ha già disposto la emissione dei decreti per assumere gli oneri di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Il Ministero del Tesoro si

è trovato tuttavia in difficoltà a provvedere per i mutui contratti dai comuni con Istituti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti per la mancanza della completa documentazione che doveva essere fornita dalle Prefetture e dagli Istituti interessati. Gran parte dei contratti di mutuo stipulati con detti Istituti (circa un migliaio) comportano differenti tassi d'interesse oscillanti dal 6,50 fino al 9 per cento e per una durata che varia dai 15 ai 30 anni. L'onere di ammortamento di questi prestiti risulta assai più oneroso per l'Erario rispetto a quello dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e pertanto è apparsa evidentemente la convenienza per l'Erario di concentrare presso la Cassa depositi e prestiti anche il debito del Tesoro verso detti Isituti mediante l'estinzione anticipata del debito residuo il cui ammontare si aggira, in via approssimativa, sui 6 miliardi. Col provvedimento in esame, che affida alla Cassa depositi e prestiti l'estinzione anticipata del debito verso i vari Istituti finanziari, l'onere di ammortamento viene a ridursi di una percentuale che si aggira sul 60 per cento da circa 630 milioni a circa 400 milioni. La trasformazione in un unico prestito dei numerosissimi mutui concessi dagli Istituti, consente, inoltre, al Tesoro di riunire in un unico rapporto con la Cassa depositi e prestiti i molteplici rapporti diretti con i singoli Enti finanziari e per tutta la durata di ammortamento dei mutui stessi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ANGELINO PAOLO. Debbo dire che, effettivamente, è questo uno dei primi provvedimenti significativi che vedo con piacere perché è indice di buona amministrazione. Esso però ci pone un problema, quello di ridurre il tasso di interesse al 5,80 per cento.

PATRINI. Al 5,50 per cento.

ANGELINO PAOLO. Uno dei compiti primari dello Stato è quello del finanziamento delle opere pubbliche degli Enti locali che, quando non ottengono i fondi dalla Cassa depositi e prestiti, debbono rivolgersi ad altri Istituti. Perché da parte di questi Istituti si arrivi a far pagare interessi del 9 per cento è qualcosa di misterioso e bisogna raccomandare al Ministro del tesoro di fare in modo che la Cassa depositi e prestiti, soprattutto, possa provvedere. Dico soprattutto perché lo Stato ha i mezzi per procurarsi i fondi necessari, ha i mezzi per concedere i mutui a tassi che non siano esosi e gravosi per i comuni i quali, ora come ora, debbono rivolgersi al primo Istituto disposto a concedere mutui e a pagare tassi che arrivano al 9 per cento con un aggravio di spesa enorme che impedisce ai comuni stessi di eseguire opere di primaria importanza.

Vorrei auspicare che, con il presente provvedimento, si apra la via ad altri provvedimenti per i quali si possa ottenere che la Cassa depositi e prestiti sia in grado di far fronte alle richieste dei comuni.

RAFFAELLI. Il disegno di legge in esame costituisce praticamente una organizzazione interna dei rapporti del Tesoro con gli Istituti che hanno concesso mutui fino al 1958.

Se non erro la origine del provvedimento è una sistemazione dei rapporti fra il Tesoro e i vari Istituti che hanno concesso mutui ai comuni fino al 1958 perché la legge n. 1016 del 1960 trasferiva a carico dello Stato l'ammortamento e l'estinzione dei mutui stessi.

Lo Stato trova più conveniente che questi mutui siano rinnovati dalla Cassa depositi e prestiti verso gli altri Istituti e lo Stato subentra nel rimborso della Cassa depositi e prestiti. Questa è l'operazione. Ora vi è un dato estremamente interessante. Dice la relazione che dagli atti in possesso risulta che la gran parte dei contratti di mutuo con gli Istituti finanziari – e dovrebbero intendersi gli Istituti designati annualmente con decreto del Ministro del tesoro: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Casse di Risparmio – sono stati stipulati a differenti tassi di interesse; tassi oscillanti dal 6,50 al 9 per cento con durata variabile dai 15 ai 30 anni. Ma in realtà, il 9 per cento non è il massimo onere; esso è rappresentato dal 9,50 per cento, praticato da una Cassa di risparmio operante nella regione marchigiana.

Noi abbiamo sollevato questa questione, abbiamo portato il nostro discorso, il nostro intervento su questa questione perché anche davanti a un mercato del denaro che forniva all'attività industriale, ai grandi monopoli, il denaro al 5, 5,50, 5,75 per cento, mediante prestiti obbligazionari, si era praticamente fatta una scelta, non si sa bene con quali leve, per cui c'era una specie di rivalsa.

Ora, devo prendere atto con un certo interesse, anche se con una sodisfazione un po' magra, che in un documento ufficiale del Governo presentato dal Ministro più autorevole in questo campo – non per entrare nel merito dell'autorevolezza, ma autorevole per competenza – il Ministro del tesoro, si dà atto di questa situazione.

Il passato, onorevoli colleghi, è passato, sono stati pagati oneri veramente enormi. Il

collega Angelino adoperava con ragione un aggettivo molto appropriato. C'è stato un periodo, che potrebbe essere contraddistinto fra il 1950 e il 1960, soprattutto fra il 1953 e il 1957-58, in cui si è imposto agli enti locali non solo un sacrificio di notevole entità: investimenti in opere pubbliche, ecc., ma il ricorso moderato e limitato al credito, perché la Cassa depositi e prestiti è stata, allora più di ora, costretta a non erogare, ed anche a ricorrere a dei tassi che vanno dal 6,50 al 9 per cento.

Nulla da obiettare, onorevoli colleghi, sul merito del disegno di legge, che ci trova consenzienti. È una misura giusta. Se non vado errato, l'abbiamo sostenuta, discutendosi la legge n. 1014 del 1960, in polemica con gli attuali sostenitori di questo disegno di legge. Infatti, è un fatto positivo se si accede a un argomento giusto, da noi sostenuto qualche tempo fa, anche con un certo ritardo.

Debbo però associarmi alle considerazioni fatte dal collega onorevole Angelino circa la necessità non solo di approvare questo disegno di legge, ma di vedere qualche cosa di più dell'attività del Ministero del tesoro e degli Istituti che esso disciplina e controlla nei riguardi della rispondenza di questa politica, di questa attività non solo alle esigenze importanti, ma minime e passate, che con questo si affrontano, quanto alle esigenze, non meno importanti e non meno ampie di ieri, di sviluppare una politica creditizia nei riguardi dei comuni e delle provincie tale che possa sodisfare le loro esigenze e che modifichi l'attuale situazione.

Sono del parere di raccogliere la raccomandazione dell'onorevole Angelino, e di trasformare la suddetta raccomandazione in qualcosa di più concreto e di più impegnativo. La Commissione ha già ascoltato in altre sedute, discusso, formulato voti e suggerimenti su certi indirizzi della politica finanziaria del paese. Mi sembra che sia ora necessario, anche dopo la discussione su questo disegno di legge, che la Commissione faccia una richiesta al Ministro del tesoro, in vista della situazione che si è determinata negli enti locali, tenuto conto che la legge n. 1014 del 1960 non ha prodotto nessuno degli effetti che sperava anche il Ministro Trabucchi e la situazione della pubblica Amministrazione locale versa in condizioni di difficoltà, tenuto conto delle necessità che il programma di questo Governo, e le intenzioni sulla programmazione, non possono non fondarsi su una attività, su un intervento degli enti locali. Pertanto, tenuto conto di tutto quanto precede, prego il Presidente della Commissione di farsi interprete presso il Ministro del tesoro del nostro desiderio di dedicare una seduta della Commissione allo scopo di essere informati della politica verso la piccola amministrazione locale e al fine, a nostra volta, di poter dare in sede informativa il contributo delle nostre osservazioni, che possono interessare il Ministro del tesoro.

Con queste considerazioni, noi voteremo in favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad estinguere anticipatamente i mutui assunti dai Comuni non capoluogo di provincia, con gli Istituti finanziari all'uopo designati annualmente dal Ministero del tesoro, per la copertura dei disavanzi economici dei bilanci fino al 1958 incluso, il cui onere è a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 settembre 1960, n. 1014.

(*È approvato*).

ART. 2.

Sulle somme erogate per la estinzione anticipata dei mutui di cui all'articolo precedente, la Cassa depositi e prestiti liquiderà gli interessi, per il periodo corrente dalla data del mandato fino al 31 dicembre successivo, al saggio vigente per la concessione dei mutui al momento in cui è stata deliberata l'operazione.

Il debito costituito dalle somme erogate in un anno, aumentate degli interessi maturati, sarà estinto dal Tesoro dello Stato in trentacinque annualità, decorrenti dall'anno successivo, allo stesso saggio d'interesse.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli uffici finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4022).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli uffici

finanziari di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzione di opere da parte del comune di Ferrara (4022), approvato dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nella seduta del 24 luglio 1962.

L'onorevole Castellucci ha facoltà di svolgere la relazione.

CASTELLUCCI, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il comune di Ferrara sta attuando un piano di risanamento di un quartiere della città, precisamente il quartiere urbano di San Romeo. Ha già eseguito un primo ed un secondo lotto e sta eseguendo un terzo lotto di questi lavori di risanamento che sono stati approvati con deliberazione del Consiglio comunale fin dal 1958, deliberazione che ha avuto la debita approvazione della Giunta provinciale amministrativa e anche di un decreto del Presidente della Repubblica che è riferito a questo piano di risanamento, che risale al 1936.

In questo quartiere esiste un palazzo di proprietà del patrimonio dello Stato, che è destinato in parte ad uffici finanziari, Intendenza di finanza, Ragioneria provinciale e Ufficio metrico, e in parte è dato in affitto anche a terzi oltre che al magazzino per la vendita dei generi di monopolio di Stato.

La proposta del comune di Ferrara tende ad avere in permuta questo stabile verso la cessione di altro stabile situato in zona diversa, che è precisato nell'articolo unico di questa proposta di legge, il quale sarebbe più adatto, e quindi più utile, per l'amministrazione finanziaria, perché capace di ospitare e riunire i vari uffici finanziari di Ferrara.

La permuta verrebbe stipulata alle seguenti condizioni: il Comune di Ferrara cede alla amministrazione del patrimonio dello Stato dopo il restauro da eseguirsi secondo apposito progetto, l'ala sinistra dello stabile posto in viale Cavour n. 73, a cui si attribuisce un valore di lire 50 milioni; cede inoltre il diritto di sopraelevare parte dell'ala destra del medesimo fabbricato, diritto a cui viene attribuito il valore di lire 9.900.000. Si impegna inoltre a eseguire a proprie spese e cura la sopraelevazione del corpo centrale dello stesso stabile ed a riconoscere ad ogni effetto la piena legittima proprietà dello Stato su detto corpo centrale, pervenuta per devoluzione dell'ex patrimonio del partito nazionale fascista (su questo vi è una piccola controversia che verrebbe così sanata). A tale sopraelevazione verrà attribuito ai fini della permuta, il valore di lire 44 milioni. Il Comune si impegna altresì a provvedere ai lavori di adattamento dell'ala sinistra del fabbricato secondo apposito progetto ed alle spese di trasferimento degli uffici finanziari, per un importo non superiore a lire 600.000. Si tratta, per quest'ultima cifra, di un conguaglio del Comune di Ferrara onde raggiungere la complessiva somma di lire 105 milioni, valore di stima dello stabile che è stato ceduto al comune di Ferrara.

La permuta, quindi, avverrebbe a condizioni di parità. Tale permuta deve essere autorizzata con legge che permetta di stipulare questo negozio a trattativa privata in difformità delle norme che regolano l'alienazione dei beni immobili dello Stato, specialmente per beni di un valore notevole.

Queste le ragioni del provvedimento in esame che raccomando all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«È autorizzata la stipula di un atto con il quale:

lo Stato s'impegna a cedere in proprietà al comune di Ferrara l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato, del valore di lire 105 milioni, sito in quella città, in Via Carlo Mayr numeri 2 e 4, Corso Porta Reno 109, Piazza Porta Reno numeri 1, 3, 5, 7 e 9 confinante ad ovest con la Piazza Porta Reno, a nord con Corso Porta Reno, ad est con la Via Carlo Mayr ed a sud con ragioni Morsiani Aldo, Moggi Elena ed Adele e Pancaldi Adolfo, immobile attualmente in parte adibito a sede dell'Intendenza di finanza, della Ragioneria provinciale dello Stato e dell'Ufficio metrico, ed in parte in affitto al Magazzino vendite monopoli ed a privati;

ed il comune di Ferrara, in corrispettivo dell'immobile demaniale suddetto, si impegna:

a) a cedere in proprietà all'Amministrazione del patrimonio dello Stato l'ala sinistra del fabbricato di Viale Cavour n. 73, confinante a nord con Viale Cavour, ad est con Via Panfilio ed a sud-ovest con ragioni del demanio dello Stato, ed a cui si attribuisce il valore di lire 50 milioni dopo il restauro da eseguire secondo apposito progetto nonché il diritto di sopraelevare parte dell'ala destra del suddetto fabbricato, diritto a cui viene attribuito il valore di lire 9.900.000;

b) ad eseguire a proprie spese e cura la sopraelevazione del corpo centrale dello stesso fabbricato di Viale Cavour n. 73, secondo apposito progetto, riconoscendo ad

ogni effetto la piena legittima proprietà dello Stato su detto corpo centrale, pervenuta per devoluzione dell'ex partito nazionale fascista, sopraelevazione alla quale viene attribuito ai fini della permuta il valore di lire 44 milioni;

c) a provvedere per un importo non superiore a lire 600.000 ai lavori di adattamento della predetta ala sinistra del fabbricato secondo apposito progetto ed alle spese di trasferimento degli uffici finanziari nei nuovi locali;

d) a versare un conguaglio in denaro di lire 500.000.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, all'approvazione del relativo atto».

Il disegno di legge, che consta di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Rettifica dei confini del punto franco di Brindisi ».

Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 4 luglio 1962.

L'onorevole Zugno ha facoltà di svolgere la sua relazione.

ZUGNO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento proposto alla nostra approvazione ha per oggetto la rettifica dei confini del punto franco di Brindisi istituito con legge 21 novembre 1951, n. 1295, e modificato con legge 28 novembre 1959, n. 1100.

La rettifica richiesta è dovuta ad esigenze di sviluppo industriale della città di Brindisi in funzione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni. Tenuto conto che la riduzione dell'area nei limiti esposti nel disegno di legge non pregiudica la funzionalità del punto franco né minimamente intralcia i servizi di controllo fiscale, ritengo sia opportuno confortare della nostra approvazione il provvedimento nel testo già approvato anche dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CALASSO. Vorrei chiedere di sospendere l'esame del provvedimento, in quanto a Brindisi la questione viene ancora discussa essendosi verificate pressioni da parte di diversi enti.

PRESIDENTE. Non so se questa sia una ragione per sospendere la discussione del provvedimento in quanto pressioni, in questi casi, si hanno sempre.

CALASSO. Chiedo solo di rimandare la discussione alla prossima seduta; si tratterebbe solo di qualche giorno.

PRESIDENTE. Si tratta di un provvedimento già approvato dal Senato.

CALASSO. Non si tratta di interessi privati o particolari ma di interessi qualificati. Risulterebbero interessate categorie ed organizzazioni economiche.

PRESIDENTE. È veramente strano che ciò avvenga e si chieda di sospendere la discussione senza una motivazione concreta.

CALASSO. Prego di lasciare aperta la discussione generale e di rinviare il provvedimento ad una nuova seduta.

RAFFAELLI. In linea di massima siamo favorevoli alla accettazione della richiesta avanzata dall'onorevole Calasso.

Abbiamo avuto sentore che, dopo la discussione avvenuta al Senato il comune di Brindisi, nella rappresentanza e tutela della visione generale degli interessi, si sia preoccupato delle conseguenze che il provvedimento potrebbe avere.

PRESIDENTE. Ciò che appare strano è che provvedimenti del genere di quello in esame non derivano da iniziativa del Ministero ma dal fatto che sono i comuni stessi che li sollecitano.

CALASSO. Lo stesso comune, proprio in questi ultimi giorni sarebbe stato sollecitato da parte di enti ed organizzazioni economiche per cui ha avuto delle perplesità.

PRESIDENTE. L'onorevole Calasso propone di rinviare la discussione ad altra prossima seduta.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto (3848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse eredita-

rio netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (3848).

Come i colleghi avranno avuto agio di osservare, allo scopo di facilitare il lavoro della Commissione abbiamo fatto ciclostilare gli emendamenti presentati. Nella seduta precedente ci si era fermati, nella discussione, all'articolo 1, e il Ministro aveva preso l'impegno di formulare una relazione sull'argomento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Gli uffici stanno lavorando alla copiatura della relazione da me preparata, e credo che tra breve tutti i colleghi potranno averla distribuita.

PRESIDENTE. Per non perdere tempo, in attesa che gli uffici approntino questa relazione, accantonando temporaneamente l'articolo 1, potremmo passare ad esaminare l'articolo 2, che tratta una materia che non ha connessione diretta con l'articolo 1.

Do lettura quindi dell'articolo 2:

« Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato.

L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario e dall'Ufficio delle imposte dirette competenti per territorio ».

A questo articolo è stato presentato un solo emendamento dall'onorevole Zugno, che propone di sopprimere, nel secondo comma, le parole « e dall'Ufficio delle imposte dirette ».

L'articolo 2 detta le condizioni che occorre siano rispettate perché si possa essere qualificati coltivatori diretti. Questa è la norma del primo comma. Il secondo stabilisce che la esistenza di tali condizioni deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario e dall'Ufficio delle imposte dirette competenti per territorio. L'onorevole Zugno propone di sopprimere questo secondo organo, dato che è sufficiente l'ispettore agrario, per stabilire la esistenza delle suddette condizioni.

ZUGNO, *Relatore*. Vorrei far presente alla Commissione che si tratta di un accertamento strettamente tecnico, cioè deve essere un organo tecnico che stabilisce se effettivamente il coltivatore rientra nelle condizioni previste da una certa legge. Poiché in questo caso, oltre questo accertamento di natura tecnica, nulla è previsto ai fini, appunto, della dimostrazione del diritto a godere di questa esenzione, non comprendo perché un organo fiscale debba intervenire a stabilire se esistano le condizioni per essere qualificato coltivatore diretto.

A me pare che si ecceda nelle competenze affidate ad un organo fiscale.

Credo veramente che questo sia un *lapsus*.

ANGELINO PAOLO. Ricordo che, quando abbiamo esaminato le leggi che riguardavano gli indennizzi alle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni, la competenza era effettivamente soltanto dell'Ispettorato agrario.

Qui si tratta però di un'esenzione fiscale, non soltanto di benefici che concede il Ministero dell'agricoltura. Ora, vorrei sapere se c'è una ragione particolare per cui sia necessario l'intervento degli uffici fiscali: se è stato rilevato che c'è una eccessiva larghezza in queste dichiarazioni di esistenza di condizioni per il godimento dell'esenzione, credo che soltanto il Ministro ci possa dire qualche cosa in merito. Noi siamo qui per fare le cose migliori di quelle che sono, non siamo qui né per ingannare né per defraudare i beneficiari, e tanto meno per danneggiare lo Stato.

BIGI. Noi siamo d'accordo circa l'emendamento presentato dall'onorevole Zugno, perché in effetti si tratta di operare un accertamento puramente tecnico. Abbiamo delle disposizioni di legge che definiscono le caratteristiche secondo le quali si entra nella classifica di coltivatore diretto. Se noi attribuiamo l'accertamento di tali condizioni ad uffici che non siano strettamente tecnici, costringiamo questi stessi uffici a dover disporre tutto un lavoro per cui non sono preparati. Per queste ragioni noi siamo d'accordo che sia devoluto all'Ispettorato agrario l'accertamento delle condizioni esistenti per l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ci sono due ragioni per le quali non può assolutamente essere accettata la tesi del Relatore.

Credo che tutti ricordiate il caso più tipico, che è quello del gratuito patrocinio o quello dell'iscrizione di un alunno alla scuola, in entrambe le ipotesi, quando si tratta di ottenere l'esenzione fiscale, il certificato fatto da altre autorità va sempre convalidato anche dall'ufficio delle imposte.

Quindi, per regola generale, quando si tratta di effettuare un accertamento che abbia la sua diretta efficacia nel campo di una determinata amministrazione, bisogna che gli organi competenti facciano o convalidino l'accertamento, assumano, sostanzialmente, l'accerta-

mento nel campo della loro giurisdizione. Questo dal punto di vista teorico.

Dal punto di vista pratico, l'accertamento della esistenza delle caratteristiche di coltivatore diretto ha dato adito a molteplici interpretazioni.

L'onorevole Zugno è incappato anche lui in un *lapsus;* ha ricordato un punto doloroso, perché, in materia di proroga di locazioni, sono nate sempre contestazioni notevolissime davanti all'Amministrazione giudiziaria, che in alcuni casi ha conservato per sé la possibilità di constatare direttamente l'esistenza della condizione di coltivatore diretto.

Infatti l'accertamento di tali condizioni è un accertamento che può andare anche oltre certi limiti in relazione a certe particolari colture. Se si tratta di certe colture di natura anche complessa, si può fare una certa contabilità ma, per certe altre colture, è difficile accertare quando il coltivatore dispone o meno del terzo della mano d'opera necessaria.

Vi è poi un altro motivo. I direttori degli Uffici imposte dirette sono a conoscenza di quello di cui non sono a conoscenza gli ispettori provinciali agrari; possono sapere se uno o due o tre figli dell'agricoltore lavorano nel fondo oppure vanno a fare gli operai, i commessi od altro; l'Ufficio delle imposte dirette, infatti, per la sua funzione, conosce se ciascuno dei membri della famiglia che costituiscono un nucleo familiare ha dei redditi propri, ha una attività propria.

Sia sicuro l'onorevole Zugno che lo spirito del provvedimento in esame è improntato ad un'assoluta larghezza. Non sarà il caso di eccessive misure restrittive da parte dell'Ufficio delle imposte, ma un minimo di controllo mi pare assolutamente necessario e mi pare necessario anche da un punto di vista psicologico perché l'Ufficio delle imposte, il quale per sua natura – ed anche per stimolo del Ministro – è costantemente incaricato di vedere e di sapere, si sente, evidentemente, svilito ed un pò esautorato se gli si dice di credere ciecamente a quanto accertato da un altro Ufficio ed il Ministro delle finanze non può, da questo punto di vista, approvare una soluzione del genere di quella proposta.

Queste sono le ragioni per le quali pregherei l'onorevole Zugno di trasformare il suo emendamento in una raccomandazione affinché, in linea di massima, si tenga conto dell'accertamento dell'Ispettorato provinciale ma senza escludere l'intervento degli Uffici finanziari. Sarei, altrimenti, costretto a fare una questione di principio che non so fino a dove potrebbe condurre.

Vorrei pregare l'onorevole Zugno di aderire alla mia tesi.

ZUGNO, *Relatore*. Ho l'impressione che si sia veramente caduti in un equivoco. Noi non intendiamo assolutamente privare l'Ufficio delle imposte di un controllo anche delle dichiarazioni che vengono presentate ma quello che mi pare il Ministro non abbia bene avvertito è il fatto che non è che non si voglia da parte nostra fare a meno del controllo dell'ufficio fiscale; quello che non si vuol dare a tale ufficio è addirittura la competenza a dichiarare nel merito ciò che è cosa diversa e per cui l'Ufficio dovrebbe fare quello che lo stesso Ministro dice e che neppure il tecnico non ha la possibilità matematica di stabilire, cioè se vi sia il terzo della forza lavorativa riservata all'ambito familiare che dato anche il variare delle colture rende un po' incerta e vaga la determinazione. Ma se questo è difficile per i tecnici nel settore dell'agricoltura è da immaginare come potrà farlo senza difficoltà l'ufficio fiscale. Mi domando, d'altronde, quale capacità, quali strumenti e che possibilità abbia di fare direttamente questi accertamenti l'Ufficio delle imposte.

Non ho nulla in contrario al controllo, anzi, il controllo vi deve essere nella sostanza e potrebbe benissimo esser fatto con istruzioni, cioè, l'ufficio fiscale, che deve concedere queste esenzioni, quando riceve la dichiarazione, controlla se esiste una certa situazione di famiglia e se coloro che sono dichiarati membri di famiglia abbiano o no un'altra occupazione.

Nulla vieta che questo possa essere fatto dall'ufficio fiscale competente e che tale disposizione venga data come istruzione così che l'ufficio delle imposte possa confermare la dichiarazione dell'Ispettorato agricolo; non mi sembra possibile, però, attribuire, per legge, una competenza che potrebbe determinare una stortura degli uffici che questo fanno istituzionalmente. A mio avviso non è opportuno che un ufficio interferisca nella competenza di un altro.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si potrebbe adottare questa dizione: « convalidato dall'ufficio delle imposte dirette ».

PRESIDENTE. Poiché si parla di attestati, si potrebbe dire: « accertato dall'Ispettorato agrario ».

RESTIVO. Non contesto la validità delle preoccupazioni pratiche prospettate ma ritengo sia fuori del quadro delle nostre prospettive di legislatori questa ricerca di chiarimenti. Vi sarà una norma interna dell'amministrazione che regolerà questa attività. Non possiamo pen-

sare di fissare in una legge un concetto secondo il quale l'Ufficio fiscale non crede nemmeno ad un altro ufficio dell'Amministrazione dello Stato. Credo che nella pratica si verifichino, purtroppo, situazioni che debbono essere corrette, ma non è con questi sistemi che possono essere corrette.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ho altra possibilità. Se non si ammette la possibilità di contestazione da parte di un ufficio rispetto all'altro, si avrebbe l'accertamento delle autorità giudiziaria. Propongo di usare la parola « vistato »; anche il visto mi sembra una sufficiente misura.

RESTIVO. Con il visto complichiamo questa procedura che, invece, vogliamo semplificare.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Facciamo richiamo alla nostra esperienza pratica nei riguardi di un accertamento di questo genere.

Il contribuente dice: la mia famiglia è così costituita; l'ispettorato agrario dice che la famiglia, costituita, così come dichiarato, è sufficiente per un terzo alla coltivazione del fondo; l'ufficio delle imposte va a vedere e dice: no, perché due dei membri della famiglia risultano uno impiegato, ad esempio nell'Ufficio del registro, e l'altro commesso ed oppone questa situazione di fatto.

RESTIVO. Credo che per lo svolgimento di questa attività basti l'applicazione dei criteri generali. L'Ufficio che vede una dichiarazione che non va, la impugna come non veritiera.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Basta il controllo sul certificato. Possiamo usare la formula « accertato dall'ufficio » oppure « sentito l'Ispettorato ».

RESTIVO. Ritengo, a mio avviso, più semplice che con una circolare del Ministro delle finanze d'accordo con il Ministro della agricoltura, si stabilisca che gli Ispettorati dovranno comunicare questi certificati agli uffici delle imposte e se entro una settimana non riceveranno contestazioni potranno procedere nello svolgimento delle pratiche.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Diciamo allora: « L'Ispettorato agrario, sentito l'Ufficio delle imposte ».

CASTELLUCCI. Vi è un'altra questione: l'Ufficio delle imposte non ha alcun mezzo di pronunciarsi finché non ha accertato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nel caso non vi sia accertamento dirà che nulla osta a che sia concessa l'esenzione.

BIGI. Ma se anche si fosse accertata una determinata quota di imposta, l'interessato non perde certo la qualifica di coltivatore diretto.

CASTELLUCCI. Se non vi è accertamento l'ufficio delle imposte non può pronunciarsi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se non si pronuncia tale ufficio, vale quanto formulato dall'Ispettorato. Userei la formula: « Sentito l'Ispettorato agrario e sentito l'Ufficio delle imposte dirette ».

ZUGNO, *Relatore*. Oltre agli altri accertamenti di natura tecnica, deve allora esserci un accertamento dell'Ufficio delle imposte.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Potremmo dire: « Sentito l'Ufficio delle imposte dirette ».

ANGELINO PAOLO. Secondo me, è l'Ispettorato agrario che deve essere sentito e non l'Ufficio delle imposte.

TRABUCCHI. *Ministro delle finanze*. Complicheremmo ancora di più le cose. Sono d'accordo sulla proposta di inserire l'Ufficio delle imposte perché questo, a differenza dell'Ispettorato agrario, ha una conoscenza molto più ampia che non l'Ispettorato agrario. Comprendo che taluni colleghi vogliono inserire quest'ultimo perché è meno rigido, ma noi preferiamo l'Ufficio delle imposte perché può fare degli accertamenti con molta precisione.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del secondo comma secondo la dizione proposta dal Ministro Tabucchi: « L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario, sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nella sua definitiva formulazione:

« Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato.

L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio ».

(*È approvato*).

Ritorniamo all'articolo 1. Ne do lettura:

« Nelle eredità devolute in linea retta o al coniuge sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione per un valore fino a lire 12.000.000 i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto limitatamente ai cespiti devoluti a beneficiari agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione è parimenti concessa alle eredi sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica ».

All'inizio dell'articolo 1 avevamo approvato la sostituzione delle parole « Nelle eredità in linea retta » con le altre « Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta ».

All'articolo 1 l'onorevole Angelino Paolo ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione i fondi rustici di valore fino a 20 milioni già coltivati direttamente dal defunto limitatamente ai cespiti devoluti a beneficiari agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame ».

Gli onorevoli Bigi, Trebbi, Del Vecchio, Guelfi Ada e Raffaelli hanno presentato il seguente altro emendamento:

« *Al primo comma sostituire le parole*: per un valore fino a lire 12.000.000, *con le altre:* per un valore fino a lire 20.000.000 ».

Sempre al primo comma dell'articolo 1 gli onorevoli Zugno e Restivo hanno presentato il seguente emendamento:

« *Al terzo rigo del primo comma sostituire le parole*: e da quella di successione per un valore fino a lire 12 milioni, *con le altre*: da quella di successione per un valore fino a lire 16 milioni ».

Gli onorevoli Togni Giulio Bruno e Patrini hanno presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: fino a 12 milioni, *aggiungere le altre*: le quote relative ai ».

Il seguente altro emendamento, sempre all'articolo 1, secondo comma, è stato presentato dagli onorevoli Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada e Trebbi:

« *Aggiungere al comma secondo alle parole*: famiglia colonica, *le seguenti altre*: e a quegli eredi non coltivatori diretti che cedano ad un coerede, coltivatore diretto, la parte ad essi spettante ».

Proporrei di esaminare l'articolo per divisione. Per quanto concerne gli emendamenti presentati al primo comma, gli onorevoli Zugno e Restivo propongono un abbattimento alla base sul valore della tassa globale, per dieci milioni, e si preoccupano di precisare le quote per quanto riguarda l'abbattimento stesso.

ZUGNO, *Relatore*. La ragione del nostro emendamento è questa: se ci sono quattro figli che ereditano 40 milioni, non è giusto che la quota esente sia di 12 milioni. Man mano che aumenta il nucleo familiare è doveroso che si adatti anche la quota.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Un limite deve pur sempre esserci. Gli onorevoli Zugno e Restivo seguono il principio di guardare il *de cuius* e non chi eredita. Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Angelino, contrario all'abbattimento alla base, vorrei dire che un limite di 20 milioni si può giustificare per il caso di due nuclei familiari.

CASTELLUCCI. Deve essere riconsiderata la questione dell'erede unico, perché si accenna alla facilitazione per un complesso di 3-4 figli che possono godere di una esenzione per valore della quota ereditaria di 10 milioni *pro capite* ciascuno mentre limitiamo l'erede unico che a sua volta può avere una famiglia di 10 figli a godere di un'esenzione fino a 10 milioni di valore patrimoniale. Così facendo, non impediremo la frammentazione fondiaria e castigheremo chi mantiene l'unità poderale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'erede singolo rientra nella esenzione fino a un valore del fondo di 10 milioni.

CASTELLUCCI. Che il *de cuius* abbia quattro eredi o ne abbia uno solo è la stessa cosa; l'azienda può essere della stessa entità. Quando limitiamo l'esenzione a 10 milioni per un fondo ereditato da un'unica persona, operiamo un trattamento discriminato a favore di chi frammenti in quote, mentre puniamo, in realtà, il figlio che mantiene l'azienda paterna.

PRESIDENTE. Salvo il problema del limite, si pone un altro problema, che tutta questa massa di eredità non viene, comunque, ad essere colpita. Poiché, alla fine, si giunge a questo. O mettiamo un limite ed allora discuteremo sulla entità di questo limite o accettiamo il principio che, per salvaguardare l'intera unità poderale, non deve mai intervenire l'imposta. Ma questo è un altro ragionamento.

CASTELLUCCI. Credo che la esenzione dalla imposta di successione, per quote, non abbia una rilevanza, credo che, anzi, sia controproducente ai fini che ci proponiamo, perché non bisogna dimenticare che, oltre ad alleggerire l'onere tributario dell'erede del coltivatore diretto, dobbiamo anche mantenere l'unità fondiaria.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per questo vi è l'articolo 3. Il *de cuius* non può avere un patrimonio superiore alla quantità di estensione che può essere coltivata dalla forza lavorativa della sua famiglia, con un margine massimo di un terzo, come previsto nelle norme vigenti. Ora se prendiamo in esame il fondo coltivato dal *de cuius* vediamo che per esso non si può arrivare ad un'esenzione per un valore di cento milioni del fondo perché il *de cuius* non sarebbe, allora, più un coltivatore diretto. Quando ci limitiamo a considerare il fondo del *de cuius* e vediamo che esso è ereditato da uno o due o tre eredi, noi ammettiamo la esenzione dalla imposta di successione e del valore globale, ma non possiamo prescindere dal fatto che è il patrimonio del *de cuius* coltivatore diretto che passa a dei coltivatori diretti, figli o nipoti. Quindi non vedo perché ci dovremmo preoccupare di elevare la quota di ciascun erede quando poi non vi sarebbe la possibilità di applicare la legge in quanto il valore corrisponderebbe ad uno o a più fondi che in realtà non potrebbero essere coltivati manualmente e direttamente dal *de cuius*.

ANGELINO PAOLO. Prevedo che le mie considerazioni non incontreranno molto favorevole ascolto ma comunque sento il dovere di farle.

Nell'esaminare il presente provvedimento, non possiamo prescindere da altri provvedimenti all'ordine del giorno, ad esempio del disegno di legge sui contratti di locazione di beni immobili, in particolare, che andrà a colpire i meno abbienti, ad esempio gli immigrati in città, nel triangolo cosiddetto miracolato, e tasserà i contribuenti per parecchi miliardi.

Perciò, prima di spingerci molto nelle esenzioni, facciamo attenzione ai carichi di imposta che vogliamo imporre ai meno abbienti. Mi riferisco non soltanto alla relazione che accompagna il disegno di legge ma enuncio il fine del provvedimento: sollevare dagli onerosi carichi di successione i fondi che costituiscono il modesto traguardo economico raggiungibile da una famiglia dopo anni di faticoso lavoro. Questo dovrebbe essere il fine. D'altra parte, questo fine ha anche un limite che è costituito dall'articolo 6 del disegno di legge che prevede un minore introito per l'erario di 650 milioni di lire che, praticamente, richiedono una copertura perché, sia che si tratti di maggiore spesa che di minore entrata, tutto serve per mandare in dissesto il bilancio.

Tenendo conto di questo, ritengo che il limite proposto del valore di 12 milioni, praticamente, si riduce non nel favorire le aziende minori, cioè le più modeste, ma, diventando un abbattimento alla base, favorirà le aziende dichiarate di agricoltore coltivatore diretto, ma che, in realtà, hanno altra consistenza.

Noi sappiamo che, quando si dà un certo valore ai fondi rustici, questo deve essere moltiplicato per 3 o 4 a seconda dei casi, perché questo è il valore ricavato dal reddito catastale, che, come tutti sappiamo, è non corrispondente ai valori reali. In alcuni casi occorre moltiplicare per 11 il valore catastale. Se noi allarghiamo l'area delle agevolazioni fiscali, avremo una incidenza negativa sul gettito delle imposte. Per questa ragione avevo fatto la proposta di non arrivare all'abbattimento alla base, ma di fissare un limite, tenendo conto che i fondi rustici hanno in definitiva questi valori globali. Dobbiamo tenere presente che in un altro articolo della legge è prevista l'esenzione dall'imposta per quei membri della famiglia colonica che cedono la loro quota di eredità e che rimangono comunque sul fondo come coltivatori diretti. Questa è già una notevole agevolazione.

Se portiamo fino a 10 milioni, come è stato proposto, la quota di esenzione per gli eredi, secondo il calcolo che ho testè fatto, si arriva anche ad un'esenzione per un'azien-

da che può arrivare fino a 300 milioni di valore reale.

Io stesso ho fatto l'esperienza diretta in questa materia e ho visto valutazioni dell'Ufficio tecnico erariale sulle quali appare il valore accertato e il valore finale. Per cui quando si considerano delle quote di 10 milioni per ogni erede, facendo il corrispondente rapporto sul valore effettivo, potremmo arrivare ad esenzioni tali per cui potremmo essere fuori dagli scopi della legge.

D'altra parte mi chiedo se con quell'allargamento che è stato proposto non si debbano pure considerare quelli che possono essere i minori gettiti dell'imposta proprio in un momento in cui vi è maggiore occorrenza di entrate per l'erario. Per parlarci chiaro, ho visto recentemente un nostro collega che aveva una cinquantina di risposte del Ministero dei lavori pubblici concernenti sollecitazioni per interventi per opere di vario genere, fognature, acquedotti, opere di pubblica utilità, per le quali vi era l'annotazione: « mancano i fondi ». Dinanzi ad una tale situazione dell'erario occorre procedere, con cautela, nelle agevolazioni fiscali.

A questo punto occorre domandarsi se non sia il caso di provvedere ai ritocchi necessari di cui abbisogna questa legge evitando così che questo diventi un provvedimento molto pesante proprio nei confronti di coloro che meno possiedono. Quando si arriva a parlare di certi valori, per esempio della azienda di 15, 20 ettari in terreno collinare, tale azienda oggi configurata come azienda di coltivatori diretti, non può essere più considerata tale. Si tratta infatti di una azienda che non ha più bisogno di certe agevolazioni. Non vorrei che anche in questo caso si prestasse orecchio alle lamentele di certe categorie, come quelle dei piccoli industriali, di alcuni professionisti, ecc., i quali piangono quando si vuole applicare loro un'imposta, però vediamo che posseggono mezzi tali per cui per il lusso possono pagare ma per le tasse negano l'esistenza della loro ricchezza.

Nel mio piccolo comune ho fatto direttamente queste esperienze. Sono venuti a protestare per l'applicazione dell'imposta di famiglia per una quota di 300 mila lire, componenti di famiglie ricchissime! Tornando alla legge, ritengo giusto il principio della quota di esenzione a chi rimane sul fondo, perché questo è giusto per la conservazione dell'unità poderale. Per quanto riguarda, invece, l'allargamento contenuto nel provvedimento e l'onere di 650 milioni di cui si parla nell'articolo 6, ritengo che anche una lieve maggiorazione del limite contabile dell'asse globale ereditario non avrebbe una grande incidenza se noi ponessimo un limite drastico al di sopra del quale non si dovrebbe andare. Per queste ragioni mantengo fermo il mio emendamento, riducendo tuttavia la cifra da 20 a 16 milioni, in quanto ritengo che il valore del fondo vada moltiplicato per quattro o per cinque del valore accertato.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La ragione, per cui ad un certo momento è nata l'iniziativa per attuare questa esenzione deriva, in parte, da una richiesta di una categoria, ma tale richiesta deve essere ridotta nei limiti nei quali effettivamente la categoria ha ragione, cioè nei limiti in cui la terra deve essere considerata come uno strumento di lavoro e non come un capitale. Entro questi limiti era giusto che si provvedesse ad una esenzione effettiva dalla imposta di successione anche perché, in linea pratica, sui beni mobili non si applica l'imposta di successione; ora, non applicandosi l'imposta di successione sui beni mobili, si è considerato che, nei limiti in cui la terra può essere considerata mezzo di lavoro, era anche giusto che non si applicasse detta imposta anche per i fondi agricoli.

Un secondo motivo a favore della concessione della esenzione era determinato dalla considerazione di cosa avviene normalmente, quando muore il padre e rimangono, sostanzialmente, i figli. In tale ipotesi si possono riscontrare vari casi. Nella famiglia che era sostenuta dal padre con il lavoro di questi, si ha una ragione di crisi fondamentale, ma noi sappiamo benissimo che l'indennità di licenziamento come il diritto a pensione per i lavoratori e per gli orfani dei lavoratori non sono soggetti a tassa di successione. Quando, invece, si ha la morte di persona che ha semplicemente un patrimonio, si verifica il fenomeno successorio che, normalmente, accresce la possidenza, accresce la situazione patrimoniale dell'erede ed è giusto, secondo lo Stato, che, in quel momento si colpisca chi percepisce una ricchezza. Vi è poi il caso della azienda agricola famigliare in cui sono coltivatori diretti sia il padre che il figlio. La morte del capo famiglia non porta, in realtà, ad un mutamento reale perché il nucleo famigliare continua ad essere normalmente lo stesso e non vi è che una successione di coltivatore a coltivatore.

Bisognava, naturalmente, determinare i limiti entro i quali il patrimonio poteva essere considerato semplicemente come strumento per la coltivazione diretta. È parso che, te-

nendo conto dell'efficacia di quei determinati moduli fissi e di quel meccanismo che conosciamo, si potesse considerare che il limite di lire 12.000.000 fosse un limite giusto. Giunti a questo punto si era voluto anche far sì che l'erede non fosse costretto a vendere una parte della proprietà, che il *de cuius* aveva fatto diventare unità organica, per pagare una imposta di successione.

Su questo punto, l'onorevole Togni Giulio Bruno, ha fatto osservare che, specialmente in certe zone, vi sono casi di famiglie con 5, 6, 7, 8 e anche più figli coltivatori diretti e che, in questi casi, l'esenzione dalla imposta per un valore del fondo fino a lire 12.000.000 si riduceva, ridotta per quote, ad una esenzione praticamente inesistente.

Naturalmente l'estensione che tenesse conto delle singole quote anziché del fondo considerato nella sua interezza, portava ad un maggiore sacrificio per l'erario ed è per questo che nella proposta di modifica, è stato ridotto da lire 12.000.000 a lire 10.000.000 il limite di esenzione per quote.

L'onorevole Castellucci ha fatto osservare, ora, che in questo modo si facilita la suddivisione per quote.

Debbo fargli a mia volta osservare che non si tratta di suddivisione o non suddivisione perché si tratta di un fatto che esiste a prescindere dal numero dei figli coltivatori diretti del *de cuius*. Qust'ultimo deve, per necessità, lasciare una quota per ciascuno: se non ha figli, naturalmente, il *de cuius* lascia ad altro erede ma non si può, attraverso la legge di successione, cercare di influire su una politica demografica, qualunque essa sia, a favore o contro, perché lo scopo della legge di successione non è, a parte i nostri principî morali per cui possiamo divergere da quanto pensano altri, e non può essere quello di influenzare in merito al numero dei figli esistenti nelle famiglie. In realtà, se in una famiglia vi sono dieci fratelli coltivatori diretti non possiamo vederli ridotti al bracciantato perché sono costretti a vendere una parte di quel poco che ricevono, per far fronte al pagamento della imposta di successione.

Per venire incontro al fenomeno segnalato dall'onorevole Castellucci, è stato studiato l'articolo 3 per il quale la cessione della quota o la cessione dei beni ereditati, da parte del fratello che esce dalla famiglia, a favore dell'altro fratello coerede coltivatore diretto, è considerata esente da tassa al fine di favorire, sotto un altro punto di vista, la ricostituzione del patrimonio originario.

Nel disegno di legge, infatti, sono considerati due benefici: un beneficio limitato fino ad un certo margine agli effetti della imposta di successione e un beneficio, invece, senza limite, per cercare di evitare che, in sede di vendita o di cessione, i fratelli che cessano di essere coltivatori diretti vendano fuori dell'ambito familiare. Si cerca infatti di far sì che la vendita avvenga nel gruppo ereditario così che si ricostituisca quella unità fondiaria che, attraverso la legge successoria, si potrebbe frazionare.

È a noi sembrato che il disegno di legge abbia una sua caratteristica abbastanza chiara e che corrisponda anche alle finalità del raggiungimento di un interesse generale.

È vero quanto affermato dall'onorevole Angelino Paolo. Gli debbo dare atto che la logica delle cose dovrebbe portare non ad un abbattimento alla base ma ad una esenzione entro un determinato limite al di sopra del quale l'esenzione non dovrebbe valere. Da un punto di vista teorico egli ha perfettamente ragione.

Devo, però, far osservare all'onorevole Angelino che sorgono due difficoltà all'applicazione del suo concetto. La prima difficoltà è data dal fatto che l'accertamento per i valori superiori ai limiti fissi è sempre un po' sommario. Si rischierebbe, quindi, di portare la valutazione al di sotto del limite di esenzione senza la possibilità di una valutazione concreta, reale e precisa.

Basti pensare, per esempio, a quei terreni vicini alle città che però non possono essere considerati come area fabbricabile e che resterebbero fuori da questa valutazione per difficoltà di accertamento. Parlo delle zone in cui è difficile la valutazione del fondo che è costituito da terreni che ancora non possono essere considerati come aree fabbricabili. È chiaro che in questa situazione una valutazione è sempre sommaria. La seconda difficoltà è che, seguendo il criterio proposto dall'onorevole Angelino, chi eredita per esempio 12 milioni è ammesso alla esenzione, mentre chi eredita 12 milioni e una lira, non ha questo beneficio e si riduce quindi al di sotto di chi ha ereditato di meno.

A questo punto bisognerebbe costruire addirittura tutto un sistema di gradualità che comporterebbe naturalmente delle notevoli complicazioni. Ecco perché insisto nel mantenere il limite di cui si deve tener conto nel *de cuius* e negli aventi causa della qualità di lavoratore dei campi e che provvede direttamente per almeno un terzo, alla mano d'opera per la coltivazione del fondo. Io cre-

do che si possa – pur riconoscendo la giustezza di alcune osservazioni dell'onorevole Angelino – adottare il sistema dell'abbattimento alla base.

Non voglio dire che il Ministero, di questo, ne faccia una questione di principio ma lo esige per una questione di tecnica legislativa. Non avrebbe, per il resto, il Ministero, difficoltà a adottare tanto il sistema dell'abbattimento alla base quanto quello del limite fisso.

L'onorevole Zugno propone in questo momento, una soluzione transattiva: portare cioè le cifre del limite esente a sei milioni per ogni beneficiario ed a sedici in ogni altro caso.

Non sarei contrario ad accettare questa soluzione transattiva, che, come tutte le soluzioni transattive, si presta a critiche, anche se rappresenta, pur sempre, una conciliazione delle opposte tendenze.

Su di un altro emendamento presentato ora dall'onorevole Zugno sono d'accordo: su quello, cioé, riguardante i coltivatori diretti e le parentele di terzo grado. Naturalmente per quanto concerne il grado di parentela non si dovrebbe andare oltre questo limite.

CASTELLUCCI. Non sarei contrario ad aderire alla soluzione transattiva proposta dall'onorevole Zugno, vorrei solo fare qualche osservazione. Adottando questa soluzione, noi veniamo a stabilire il principio che le agevolazioni e i benefici previsti, per esempio, per dieci figli, non si applicano per chi non ha figli ma dieci nipoti, i quali non beneficiano di nulla. Io ritengo che, nell'uno e nell'altro caso, il nucleo familiare sia sempre quello, senza contare l'interesse della legge per il mantenimento dell'unità poderale.

Sono d'accordo per l'abbattimento alla base e non per il limite fisso, che ritengo ingiusto.

ANGELINO PAOLO. Agli effetti della imposta di ricchezza mobile, il limite fisso o l'abbattimento alla base producono gli stessi effetti.

CASTELLUCCI. Agli effetti della ricchezza mobile è sempre l'eccedenza che viene considerata.

PRESIDENTE. A questo punto, cioè dopo le parole « del defunto » si può inserire l'emendamento ora proposto dall'onorevole Castellucci: « o dei suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi ».

Il comma proseguirebbe poi nel testo del disegno di legge.

BIGI. Qualora l'emendamento prospettato dall'onorevole Angelino Paolo trovasse accoglimento, la formulazione dell'intero articolo 1 dovrebbe essere cambiata per coordinamento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento sostitutivo del 1° comma dell'articolo 1 presentato dall'onorevole Angelino Paolo:

« Nelle successioni anche a titolo di legato devolute in linea retta o al coniuge sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione i fondi rustici di valore fino a 20 milioni già coltivati direttamente dal defunto limitatamente ai cespiti devoluti a beneficiari agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame ».

Poiché detto emendamento dovrebbe essere uniformato al testo del disegno di legge, lo pongo in votazione, come principio, salvo coordinamento in caso di approvazione.

(*Non è approvato*).

ZUGNO, *Relatore*. Proporrei questa formulazione del primo comma dell'articolo 1:

« Nelle successioni, anche a titolo di legato devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento dal lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame ».

Tale formulazione potrebbe essere sostitutiva degli emendamenti presentati, a questo comma, dai deputati Bigi ed altri e dai deputati Togni Giulio Bruno e Patrini.

BIGI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo proposto dal Relatore Zugno.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame del secondo comma dell'articolo 1:

« L'esenzione è parimenti concessa alle eredi sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove,

continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In relazione agli emendamenti apportati al primo comma, occorre sostituire la parola « eredi » con le parole « beneficiarie di successione » oppure, dopo la parola « eredi », occorrerebbe aggiungere le parole « o legatarie ».

PRESIDENTE. L'onorevole Bigi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: « Dopo le parole: « famiglia colonica », aggiungere le seguenti: « L'esenzione è altresì concessa a quegli eredi non coltivatori diretti che cedano ad un erede coltivatore diretto la parte ad essi spettante ». L'emendamento è firmato dai deputati Bigi, Del Vecchio Guelfi Ada, Trebbi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Sull'emendamento Bigi mi sono già pronunciato in senso contrario per una questione di diritto ed anche per una questione pratica. In effetti vogliamo esentare il coltivatore diretto che beneficia della successione; non possiamo esentare colui il quale non è più coltivatore diretto anche se vende, sia pure con la condizione che venda al coltivatore diretto.

BIGI. Ma questo è essenziale !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Mi spiego meglio. Non poniamo in questa legge un obbligo di cessione o di vendita – come succede nel caso del « maso chiuso » – al coerede; l'erede è liberissimo di vendere a chi vuole. Dal punto di vista pratico apriremmo poi la strada ad una infinità di false vendite perché è evidente che, non essendo la vendita al coltivatore diretto soggetta a nessuna tassa, l'erede, che ha altra professione, opera la vendita al fratello coltivatore diretto, si fa esonerare dalla imposta di successione e si fa rilasciare la sua controdichiarazione nella quale resta inteso che la quota venduta è sua, che per essa gli verrà corrisposto un affitto e che può essere rivendicata dal compratore quando lo crederà opportuno.

CASTELLUCCI. Se mai avrà un diritto di prelazione !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. In questa maniera noi favoriremmo proprio una frode fiscale, perché il coltivatore diretto potrebbe fare un atto di compravendita e poi stipulerebbe un compromesso, che non gli costerebbe nulla, sfuggendo così tranquillamente alla legge.

BIGI. Ritengo che i frodatori non possono ricercarsi fra i coltivatori diretti ! Mi pare che qui siamo in pieno contrasto con quello che si vuole realizzare con la legge, cioè il mantenimento dell'unità poderale.

Con il mio emendamento il vantaggio non va solo o chi sta fuori ma a chi mantiene l'unità poderale. Per questi motivi insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma fino alle parole « alle eredi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Ministro Trabucchi, diretto ad aggiungere alla parola « eredi » le altre « o legatarie ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la parte restante del secondo comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento Bigi ed altri volto ad aggiungere alle parole « famiglia colonica », le altre « L'esenzione è altresì concessa a quegli eredi non coltivatori diretti che cedano ad un coerede, coltivatore diretto, la parte ad essi spettante ».

(*Non è approvato*).

Vi è poi un comma aggiuntivo, presentato dall'onorevole Bigi che dice: « Il valore esentato non può comunque superare lire 4 milioni per ogni beneficiario, se questi sono più di due, e lire 20 milioni complessivi in ogni altro caso ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il seguente comma aggiuntivo presentato dai deputati Zugno, Togni Giulio Bruno e Castellucci:

« Il valore esentato non può comunque superare lire 6.00.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 16.000.000 complessivi in ogni altro caso ».

(*È approvato*).

L'onorevole Zugno ha presentato il seguente comma aggiuntivo:

« Le eredità di cui al primo comma sono soggette a tassa ipotecaria fissa ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Proporrei di sostituire il comma aggiuntivo proposto dal Relatore Zugno di cui è stato dato testé lettura, con il seguente: « Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivante dalle successioni, esenti

da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa ».

BIGI. Ritengo sia opportuno specificare l'importo della tassa ipotecaria.

PRESIDENTE. La tassa è di lire 2.000. Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore Zugno, nel testo modificato dall'onorevole Ministro ed emendato secondo la richiesta dell'onorevole Bigi:

« Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivanti dalle successioni, esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Castellucci ha presentato il seguente emendamento:

« Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti e agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto del rispettivo proprietario, *mortis causa*, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i tre anni antecedenti l'apertura della successione del *de cuius* ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Devo dire all'onorevole Castellucci che sono perplesso, in merito all'emendamento prospettato, in quanto possono darsi casi di contratti di mezzadria stipulati per sfuggire alle tasse ereditarie.

CASTELLUCCI. Il caso prospettato va visto sotto un altro punto di vista !

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Proporrei di fissare un periodo di 5 anni antecedente l'apertura della successione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Castellucci con qualche modifica da me proposta e con il termine dei 5 anni secondo quanto proposto dal Ministro Trabucchi.

« Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto *mortis causa*, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione ».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione tale comma aggiuntivo.

(*È approvato*).

L'emendamento Togni Giulio Bruno all'articolo 1 si intende quindi assorbito.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Mitterdorfer:

« Nell'attribuzione del valore fiscale valido agli effetti dei commi precedenti, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, vengono osservate le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, ed agli articoli 2 e 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, anche per i terreni boschivi inclusi nel maso ».

Propongo di far diventare detto emendamento aggiuntivo all'articolo 1, articolo a sé, che prenderebbe il numero di articolo 5-*bis*.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

« Nelle successioni, anche a titolo di legato devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione è parimenti concessa alle eredi o legatarie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attività in una famiglia colonica.

Il valore esentato non può comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono più di due e lire 16.000.000 complessivi in ogni altro caso.

Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprietà derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.

Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto *mortis causa*, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della discussione ».

(*È approvato*).

L'articolo 2 è già stato, in precedenza, approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

« Gli eredi e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'articolo 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attività, sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredità indicate nell'articolo 1.

L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:

a) il trasferimento avvenga a favore di altro coerede agricoltore coltivatore diretto;

b) il trasferimento si attui con cessione da parte di erede vedova in favore di qualsiasi altra persona;

c) il trasferimento avvenga in seguito ad espropriazione;

d) il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma ».

Propongo il seguente emendamento:

« *Nel primo comma, sostituire le parole*: gli eredi, *con le parole*: I beneficiari ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma nel testo testé emendato.

(*È approvato*).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Al secondo comma, lettera *a*), la parola « coerede » deve essere sostituita con la parola « beneficiario ».

PRESIDENTE. Do lettura del secondo comma fino alla lettera *a*) inclusa, nel testo emendato, che pongo in votazione:

« L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:

a) il trasferimento avvenga a favore di altro beneficiario agricoltore coltivatore diretto ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *b*) del comma secondo, alla quale non sono stati apportati emendamenti.

(*È approvato*).

Do lettura del seguente emendamento sostitutivo dell'intera lettera *c*), comma secondo; proposto dai deputati Zugno e Restivo:

« Il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità oppure coattivamente ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accetto l'emendamento sostitutivo. Riterrei opportuno eliminare, al fine di una migliore dizione, le parole « oppure coattivamente ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della intera lettera *c*) accettato dal Ministro Trabucchi e che risulta così formulato:

« *c*) il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, oppure coattivamente ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la lettera *d*) sulla quale non vi sono emendamenti.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nella sua definitiva formulazione:

«I beneficiari e i loro successori per causa di morte che trasferiscono per atto tra vivi i beni di cui all'articolo 1 nel quinquennio successivo alla data di apertura della successione ovvero che, nello stesso periodo di tempo, cessano dal coltivare direttamente il fondo per dedicarsi ad altra attività, sono obbligati al pagamento delle ordinarie imposte di successione relative alle eredità indicate nell'articolo 1.

L'obbligo di cui al precedente comma non sorge qualora:

a) il trasferimento avvenga a favore di altro beneficiario agricoltore coltivatore diretto;

b) il trasferimento si attui con cessione da parte di beneficiaria vedova in favore di qualsiasi altra persona;

c) il trasferimento avvenga per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, oppure coattivamente;

d) il fondo formi oggetto di permuta con altro fondo da coltivarsi direttamente dai beneficiari durante il quinquennio di cui al primo comma».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4 di cui do lettura.

« Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o deter-

minate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredità di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore coltivatore diretto purché non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3 ».

Gli onorevoli Zugno e Restivo hanno presentato il seguente emendamento:

« *All'articolo 4 sostituire le parole*: sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecarie, *con le parole*: sono esenti dall'imposta di bollo ».

ZUGNO, *Relatore*. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 4 sono stati presentati dagli onorevoli Zugno e Restivo i seguenti commi aggiuntivi:

« Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati fra eredi agricoltori coltivatori diretti (ancorché questi provengano dall'eredità paterna e materna).

Gli onorari notarili relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a metà ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È una questione molto grossa. L'imposta per la divisione è una imposta molto piccola e la questione dal punto di vista fiscale non ha grande importanza.

La questione grossa è quella che concerne il patrimonio derivato da proprietà materna e paterna. Perché? Perché voi sapete che vi sono due provenienze ereditarie. La divisione può essere fatta in una provenienza o nell'altra ma non con scambio tra l'una e l'altra. Tutto questo agli effetti della divisione non conta nulla ma ci sono i conguagli e i conguagli sono considerati vendite. Noi possiamo trovarci di fronte a sezioni di eredità provenienti da altre eredità, e qui il problema diventa più complicato che mai.

ZUGNO, *Relatore*. Il problema, a mio avviso, non esiste perché queste sezioni di piccole proprietà che vengono trasferite hanno diritto, in base alla legge sulla piccola proprietà contadina, alla esenzione dall'imposta di trasferimento.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Allora tanto vale lasciare a quella legge questa competenza.

ZUGNO, *Relatore*. Il mio emendamento tende a rendere agevole la divisione concordata.

ALBERTINI. Mi pare che si dia troppo peso alle divisioni in questa legge che tende al mantenimento dell'unità poderale. Trovo che questa è una contraddizione.

CASTELLUCCI. Le preoccupazioni dello onorevole Ministro circa la possibilità di conguaglio nella divisione dei beni, a mio avviso, non sussistono, perché le provenienze di proprietà materna o paterna, costituiscono una proprietà in comune.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Queste considerazioni dell'onorevole Castellucci valgono soltanto se le quote sono uguali. La legge in materia prevede tre casi: 1°) il caso della divisione nell'ambito di una provenienza; 2°) la divisione nell'ambito dell'altra provenienza; 3°) la divisione nell'ambito dell'una e dell'altra provenienza.

In questo terzo caso la giurisprudenza stabilisce che quando si tratta di due provenienze si considerano due patrimoni e quando si tratta di quote disuguali, vuol dire che si sono fatte delle perdite interne. La eccedenza delle quote, rispetto all'altra provenienza, crea le difficoltà di risoluzione del problema che potrà essere affrontato in sede di revisione dell'imposta di successione, ma non in questa sede.

Quindi io direi di lasciare fuori la questione dei due cespiti. Accetto, invece, il criterio imposto dalla divisione.

ZUGNO, *Relatore*. Ma è insignificante.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si ricevono le quote con la piccola proprietà contadina. Prego di non voler insistere perché viene alterata una questione di principio.

ZUGNO, *Relatore* Insisto perché diventa una eccezione e non tocca il principio che rimane valido.

ALBERTINI. Votiamo secondo la proposta del Ministro.

ZUGNO, *Relatore*. Ritiro l'emendamento per la parte non accettata dal Governo.

PRESIDENTE. Do lettura del comma aggiuntivo nel testo emendato che pongo in votazione:

« Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati fra eredi agricoltori coltivatori diretti.

Gli onorari notarili relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a metà ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'intero articolo 4 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso.

« Sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria i trasferimenti del diritto di pro-

prietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici, provenienti dalla stessa eredità di agricoltore coltivatore diretto, posti in essere a favore di erede parimenti agricoltore diretto purché non si verifichino, nel quinquennio successivo al trasferimento, le condizioni di decadenza di cui all'articolo 3.

Le agevolazioni di cui al precedente comma sono applicabili agli atti di divisione di fondi rustici stipulati tra eredi agricoltori diretti.

Gli onorari relativi agli atti contemplati nel presente articolo sono ridotti a metà ».

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

«Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano alle successioni che si apriranno ed agli atti che saranno posti in essere a partire dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Viene a questo punto introdotto l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 proposto dall'onorevole Mitterdorfer, già approvato e che si è stabilito prenda il numero 5-*bis*.

« Nell'attribuzione del valore fiscale, valido agli effetti dell'articolo 1, di aziende agricole in provincia di Bolzano costituite in maso chiuso ai sensi della legislazione provinciale vigente in materia, vengono osservate le norme di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, ed agli articoli 2 e 3 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, anche per i terreni boschivi inclusi nel maso ».

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

« All'onere di lire 650 milioni, circa, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte con un'aliquota del gettito assicurato dal provvedimento concernente il trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine ».

Non essendovi osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Esenzione dall'imposta di successione e da quella su valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici già coltivati direttamente dal defunto » (3848):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Autorizzazione a permutare l'attuale palazzo degli uffici di Ferrara contro cessione di immobili ed esecuzioni di opere da parte del comune di Ferrara » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4022):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Estinzione anticipata dei mutui assunti dai Comuni non capoluogo a pareggio dei bilanci fino al 1958 incluso con enti finanziari diversi dalla Cassa depositi e prestiti » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4023):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Estinzione di debiti dello Stato mediante commutazione di titoli di spesa in vaglia cambiari non trasferibili della Banca d'Italia » (4024):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	19
Voti contrari	5

(*La Commissione approva*).

« Nomina di un Consigliere Superiore della Banca d'Italia per la sede di Cagliari della Banca medesima » (4025):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali del Senatore Lorenzo Spallino » (*Approvato dal Senato*) (4060):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 23
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Unificazione dei tagli di carta bollata » (4073):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 4

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Angelino Paolo, Anzilotti, Armaroli, Bensi, Bigi, Calasso, Castellucci, De Martino Francesco, Grilli Giovanni, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Negroni, Patrini, Restivo, Rossi Paolo Mario, Savoldi, Scarlato, Togni Giulio Bruno, Trebbi, Valsecchi, Venturini, Villa Ruggero e Zugno.

La seduta termina alle 13,10.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI